

# Corso di Diritto Commerciale

Anno accademico 2020-2021

PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS

Powered by



16 CFU

# Il diritto d'impresa

---

- Testo consigliato: G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale, Diritto dell'impresa*<sup>7</sup>, a cura di M. Campobasso, Torino, 2013.
- Si consiglia l'uso di un codice civile con leggi collegate aggiornato; in alternativa, è possibile consultare gratuitamente il sito: [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it)

# Nozione di imprenditore

## Art. 2082 c.c.

---

- E' imprenditore chi esercita **professionalmente** un'**attività economica organizzata** al fine della **produzione o dello scambio di beni o di servizi.**

## A) ATTIVITÀ PRODUTTIVA

---

- Attività per produzione o scambio di beni
- Differenza tra attività produttiva e di mero godimento
- Investimento e finanziamento come attività di impresa
- Holding società e persona fisica

## *(segue)* LA DESTINAZIONE AL MERCATO

- Produzione O scambio di beni
- Delimitazione del problema: le cooperative

una **società cooperativa** è una società costituita per gestire un'impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.

- Oggettività nella valutazione della sussistenza dei requisiti

## B) ORGANIZZAZIONE

---

- Fattori produttivi
- Apparato strumentale. Cenno all'azienda
- Organizzazione senza lavoro altrui
- Organizzazione del solo capitale
- Cfr. nuovo testo art. 2086 c.c.

Art. 2086 secondo comma c.c.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale

## *segue b)* DIFFERENZA TRA LAVORATORE AUTONOMO E IMPRENDITORE

- Lavoro personale del soggetto agente

(autoorganizzazione e lavoratore autonomo)

### ORGANIZZAZIONE NEL PICCOLO IMPRENDITORE

Art. 2083 c.c.

Piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo , gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata **prevalentemente** con il **lavoro proprio e dei componenti della famiglia**.

$$L_p + L_f > L_a + C$$

## *segue b)* DIFFERENZA TRA PROFESSIONISTA E IMPRENDITORE

- Articolo 2238  
Rinvio

- **Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa**, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni, II, III e IV del capo I del titolo II.

# *segue:* DISCIPLINA PECULIARE DEI PROFESSIONISTI

## Art. 2229.

### **Esercizio delle professioni intellettuali.**

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

**L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione** negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [*alle associazioni professionali*], sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso **ricorso in via giurisdizionale** nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

## *segue:* PROFESSIONISTI

- **Art. 2232.**  
**Esecuzione dell'opera.**

Il prestatore d'opera **deve eseguire personalmente l'incarico assunto**. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione .

- **Art. 2233.**  
**Compenso.**

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, *[sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene]*.

In ogni caso **la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.**

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

## Il testo dell'art. 13 bis della legge 247 del 2012.

---

- la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - G.U. 29 dicembre 2017, n. 302) ai commi 487 e 488 dell'unico articolo disciplina **modifica l'istituto dell'equo compenso**, disciplinato dall'art. 13-bis della **legge professionale forense** (inserito dall'art. 19-quaterdecies, del D.L. 16.10.2017, n. 148, come in L. 04.12.2017, n. 172). **Le previsioni dettate per gli avvocati vengono estese** dalla L. n. 172/2017 **anche alle prestazioni**, in quanto compatibili, **degli altri professionisti di cui all'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, comprendendo gli iscritti agli ordini e collegi.**

In particolare si considerano vessatorie le clausole che consistono:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) **nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;**
- d) **nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;**
- e) **nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;**
- f) **nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;**
- g) **nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;**
- h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto

**Le clausole considerate vessatorie sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.**

## C) ECONOMICITÀ

- Metodo Economico = copertura dei costi con ricavi
- Differenza con SCOPO DI LUCRO (c.d. oggettivo)
- Impresa pubblica (art. 2093) e Impresa Mutualistica (art. 2511)

# IMPRESA PUBBLICA

- **Articolo 2093**

## **Imprese esercitate da enti pubblici**

Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.

Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.

Sono salve le diverse disposizioni della legge.

# IMPRESE SOCIALI

L'**impresa sociale**, nell'ordinamento giuridico italiano, è una delle fattispecie rientranti nel più ampio contesto degli Enti del Terzo settore (ETS) (D. Lgs 117/17).

Ai sensi del D. Lgs 112/17 (che ha sostituito il precedente D. Lgs 155/06), articolo 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale "tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del Codice Civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività"

# Segue: caratteri essenziali dell'impresa sociale

---

L'impresa sociale deve soddisfare i seguenti requisiti:

- essere costituita con un atto pubblico.
- perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- esercitare in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale.
- destinare utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, e pertanto non distribuirli, neanche indirettamente.
- adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti.
- redigere e depositare presso il registro delle imprese un documento che rappresenti lo stato patrimoniale e finanziario dell'impresa.
- redigere il bilancio sociale.
- favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
- i volontari non possono essere oltre il 50% dei lavoratori

## D) PROFESSIONALITÀ

---

- Esercizio abituale e non occasionale
- Concetto di affare
- Stagionalità
- Pluralità di attività